



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 17/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n° 7092 in data 07/03/2019, con la quale la Soc. AcquaNauta S.r.l. di Jesolo(VE), per conto della Soc. San Marco Petroli S.p.a., ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione in prossimità dello specchio acqueo antistante il pontile denominato SMP 1, ubicato nella darsena terminale del Canale Ind.le Sud di P.to Marghera, al fine di procedere ai lavori di manutenzione dei pali di sostegno del medesimo pontile;

VISTA: la nota in data 05/03/2019 della San Marco Petroli S.p.a. e ss.ii. con mail in data 12/03/2019, con la quale ha comunicato il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi sul predetto pontile;

VISTA: la nota prot. n. 1573, in data 31/01/2019, dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale ha partecipato il proprio nulla osta allo svolgimento dei lavori di cui trattasi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo in questione, al precipuo fine di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTA: la legge n° 84/1994 e ss.mm.ii.;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dalla data di emanazione del presente provvedimento fino al giorno 13/04/2019**, la Soc. AcquaNauta S.r.l. di Jesolo(VE) eseguirà, mediante mezzi navali e operatori subacquei, i lavori di manutenzione dei pali di sostegno del pontile denominato **SMP 1**, ubicato nella darsena terminale del Canale Ind.le Sud di P.to Marghera,

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" lo specchio acqueo circostante il pontile interessato dai lavori in questione, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

- ai mezzi navali impiegati nei lavori;
- alle unità navali che attraccano al pontile per operazioni commerciali;
- alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I lavori in questione dovranno essere sospesi e l'area sgomberata in presenza di nave intenta in operazioni commerciali presso l'accosto.

E' fatto divieto di svolgere lavori con uso di fiamma, se non preventivamente autorizzati da questa Capitaneria di porto.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente